



**COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA**  
Provincia di Treviso

**Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2013**

**REGOLAMENTO  
PER I REFERENDUM COMUNALI**

# INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 1 - Principi ispiratori .....	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 2 - Ambito di esercizio .....	3
TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO .....	4
Art. 3 - Titolarità .....	4
Art. 4 - Referendum deliberato dal consiglio comunale .....	4
Art. 5 - Comitato promotore .....	4
Art. 6 - Commissione per il referendum .....	4
Art. 7 - Caratteristiche della proposta di referendum di iniziativa popolare .....	5
Art. 8 - Procedura per il referendum di iniziativa popolare - ricevibilità - ammissibilità .....	5
Art. 9 - Indizione del referendum di iniziativa popolare .....	6
Art. 10 - Revoca del referendum .....	7
Art. 11 - Ammissione al voto seggi .....	7
TITOLO IV - MODALITA' DI SVOLGIMENTO .....	7
Art. 12 - Schede elettorali .....	7
Art. 13 - Seggi elettorali .....	8
Art. 14 - Materiale per il funzionamento del seggio elettorale .....	8
Art. 15 - Organizzazione ed orario delle operazioni .....	8
Art. 16 - Determinazione dei risultati .....	9
Art. 17 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti .....	10
Art. 18 - Altre forme di propaganda - divieti – limitazioni .....	10
Art. 19 - Validità ed efficacia del referendum .....	11
Art. 20 - Informazioni dei cittadini .....	11
Art. 21 - Entrata in vigore .....	11

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Principi ispiratori**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum comunale a norma di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dal Titolo IV, Capo III dello Statuto comunale.

2. L'istituto del referendum costituisce uno strumento importante per favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione su problematiche di interesse locale ed è pertanto da intendersi quale istituto fondamentale per l'esercizio della democrazia comunale, per realizzare il raccordo fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi di governo dell'ente.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 2 - Ambito di esercizio**

1. In ottemperanza all'articolo 96 dello Statuto comunale viene regolamentata la possibilità di ricorrere alla consultazione dei cittadini sulle materie e con le modalità di seguito specificate.

2. Il referendum comunale può avere carattere consultivo, propositivo o abrogativo ed è consentito in materie di esclusiva competenza comunale. Oggetto di referendum possono essere solo gli atti degli organi politici e quelli di contenuto generale, mentre sono esclusi gli atti di attuazione delle delibere dell'organo politico, in genere di competenza dei dirigenti. Non possono essere indetti referendum relativamente a:

- bilanci, tributi, tariffe e corrispettivi di servizi comunali;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o provvedimenti concernenti persone;
- stato giuridico del personale del Comune e provvedimenti organizzativi;
- materie in cui l'attività amministrativa comunale sia disciplinata da leggi statali o regionali;
- materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel quinquennio precedente, ovvero, materie incluse nell'ultimo programma elettorale dell'Amministrazione comunale.

3. Nel piano esecutivo di gestione è istituito un capitolo per l'eventuale svolgimento di referendum comunali; nel corso dell'anno è ammissibile l'indizione di una sola consultazione referendaria durante la quale possono essere accorpati più referendum, con un massimo di tre quesiti, così come indicato dal successivo articolo 9 comma 4. Le richieste di referendum devono essere depositate entro il 30 settembre.

4. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali, nonché nei sei mesi antecedenti la scadenza del consiglio comunale.

5. Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio comunale, i referendum già indetti si intendono sospesi automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio comunale. Le proposte di referendum riprendono l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale sono stati sospesi, immediatamente dopo la costituzione della nuova giunta comunale.

## **TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO**

### **Art. 3 - Titolarità**

1. Possono chiedere l'indizione di referendum consultivo, propositivo e abrogativo:

- a) il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
- b) il quindici per cento del corpo elettorale, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

### **Art. 4 - Referendum deliberato dal consiglio comunale**

1. Nel caso di referendum proposto dal consiglio comunale ai sensi della lettera a) del precedente articolo 3, la deliberazione consiliare deve contenere il quesito o i quesiti referendari, la data di svolgimento, le forme di divulgazione.

2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei successivi articoli compresi nel titolo quarto.

### **Art. 5 - Comitato promotore**

1. Il comitato promotore è composto da un numero di elettori pari all'1,5 per mille, arrotondato per difetto, dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il comitato promotore presenta richiesta al sindaco contenente le motivazioni per le quali si richiede il referendum, il testo integrale del quesito proposto che si intende sottoporre a referendum oltre all'indicazione del rappresentante del comitato stesso.

2. Le firme dei componenti il comitato promotore possono essere autenticate da tutti i pubblici ufficiali previsti dall'articolo 14 della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni, con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 445/2000.

### **Art. 6 - Commissione per il referendum**

1. E' istituita la commissione per il referendum, la quale viene nominata dal consiglio comunale entro due mesi dalla data della seduta di insediamento e resta in carica sino alla scadenza del consiglio che l'ha nominata.

Essa è composta dal responsabile del servizio elettorale del Comune con le funzioni di presidente, e da due soggetti esterni all'ente, nominati dal consiglio comunale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza e da due supplenti nominati con gli stessi criteri. Le candidature, da inviare al sindaco, sono presentate dai capigruppo di maggioranza e minoranza.

I componenti esterni devono essere esperti in materie giuridiche, magistrati, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci anni di esercizio.

Ai lavori della commissione partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale con le funzioni di collaborare ed assistere la commissione ed assicurare la regolarità delle operazioni ed altresì il rispetto del presente regolamento.

Alle sedute assiste un componente del servizio elettorale con le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Per la validità delle sedute, la commissione deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti indicati al precedente comma e le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

3. Ai componenti interni ed esterni all'ente non è attribuita alcuna indennità.

4. La commissione per il referendum, su istanza del comitato promotore, si pronuncia con un giudizio preventivo di ammissibilità della richiesta di referendum, prima dell'inizio della raccolta delle firme e sentito il rappresentante del comitato promotore, entro 20 giorni dal termine di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento.

Tale giudizio preventivo ha come scopo la verifica dell'ammissibilità del referendum in rapporto alle condizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento.

La pronuncia della commissione è comunicata al consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. La commissione per il referendum decide inoltre sulla regolarità, ricevibilità e ammissibilità della proposta referendaria a seguito della presentazione delle firme secondo quanto disposto dal successivo articolo 8, comma 4.

### **Art. 7 - Caratteristiche della proposta di referendum di iniziativa popolare**

1. La richiesta di referendum è presentata in forma dattiloscritta anche su supporto informatico. Essa deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito. Nel caso di referendum propositivo la suddetta richiesta deve contenere il testo della proposta che si intende sottoporre a referendum.

2. Le richieste di referendum abrogativi, possono essere presentate solo dopo che gli atti da sottoporre a referendum abbiano acquisito piena efficacia.

3. I referendum consultivi non possono avere ad oggetto verifiche su scelte già definite con formali atti amministrativi.

### **Art. 8 - Procedura per il referendum di iniziativa popolare - ricevibilità - ammissibilità**

1. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, ove dichiarato ammissibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, deve essere sottoscritta almeno dal quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed indicare chiaramente se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO / o PROPOSITIVO / o ABROGATIVO" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.

3. I moduli per la raccolta delle firme devono essere preventivamente vidimati dal segretario comunale: a tal fine gli stessi sono presentati presso la segreteria del comune e restituiti, con verbale apposito verbale di consegna, entro cinque giorni dalla data di presentazione debitamente vidimati in ogni foglio e con l'apposizione del bollo del Comune.

4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito o della proposta di provvedimento. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome e nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento. Le firme possono essere autenticate da tutti i pubblici ufficiali previsti dall'articolo 14 della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni, con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 445/2000.

5. La raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di sessanta giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 3. Entro detto termine la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve essere depositata presso il servizio elettorale, che ne rilascia ricevuta.

6. Entro cinque giorni dal deposito, il servizio elettorale completa i moduli contenenti le sottoscrizioni con il numero di iscrizione nelle liste elettorali e con la relativa certificazione elettorale, verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al sindaco che dispone, entro tre giorni, la trasmissione degli atti alla commissione per il referendum.

7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del referendum, nei successivi quindici giorni, decide, a maggioranza, la commissione per il referendum. Il rappresentante del comitato promotore deve essere sentito dalla commissione stessa.

Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità, la proposta viene dichiarata irricevibile e il giudizio di ammissibilità non ha luogo e non potrà essere avanzata ulteriore proposta referendaria sullo stesso argomento prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cui al precedente comma 6.

Qualora la commissione ritenga sanabili le irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine, non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e di ciò viene dato immediato avviso al rappresentante del comitato promotore, perché si provveda a sanare le irregolarità riscontrate.

La commissione si pronuncia con una attestazione di ammissibilità.

## **Art. 9 - Indizione del referendum di iniziativa popolare**

1. Se il referendum è dichiarato ammissibile, il sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, e comunque entro 20 giorni al consiglio comunale presentando la documentazione ricevuta dalla commissione.

2. Il sindaco, con proprio decreto approva gli atti della commissione, l'ammissione e l'indizione del referendum, provvedendo nel contempo ad attivare i settori competenti in merito agli atti conseguenti e necessari all'espletamento della consultazione referendaria.

3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito o dei quesiti se trattasi di referendum consultivo o abrogativo; nel caso di referendum propositivo contiene il testo completo della proposta di provvedimento che si intende sottoporre a Referendum.

4. Il sindaco, sentita la commissione, può disporre l'accorpamento di più referendum nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti a referendum non potranno in ogni caso superare il numero di tre.

5. Il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a quarantacinque giorni né superiore a novanta giorni dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto comunali o provinciali.

6. Copia del decreto sindacale viene inviata a cura della segreteria ai capigruppo consiliari, al comitato promotore del referendum di iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, al servizio elettorale ed alla competente prefettura.

A cura degli uffici preposti, devono inoltre essere predisposti e pubblicati manifesti nei quali siano precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum consultivo o abrogativo o della proposta di provvedimento sottoposta a referendum propositivo;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

Copie del manifesto sono esposte nelle sale stabilite per la votazione.

7. La commissione per il referendum, integrata da un rappresentante per ogni comitato promotore assume la veste di commissione elettorale di garanzia, coordina tutte le operazioni referendarie, verifica che le stesse si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento e si esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Le sedute della commissione elettorale di garanzia sono valide con la presenza di tutti i componenti facenti parte della commissione per il referendum, purché risulti in maniera certa la convocazione, ai rappresentanti del comitato promotore.

8. Le operazioni relative al referendum sono organizzate e gestite dal servizio elettorale.

### **Art. 10 - Revoca del referendum**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che ne abbiano determinato la promozione, la commissione elettorale di garanzia, su istanza del comitato promotore o del consiglio comunale, propone al sindaco di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. In caso di referendum abrogativo il sindaco ne dispone la revoca nel caso in cui il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, abbia deliberato la revoca della deliberazione oggetto del referendum.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per il referendum di iniziativa del consiglio comunale, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, propone la revoca della deliberazione di indizione del referendum al consiglio medesimo che delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, alla commissione elettorale di garanzia, al comitato promotore, al servizio elettorale e alla cittadinanza.

### **Art. 11 - Ammissione al voto seggi**

1. Per l'ammissione al voto nei seggi l'elettore esibisce un documento di riconoscimento personale recandosi nella sezione indicata nella propria tessera elettorale.

2. Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Borso alla data dell'indizione del referendum con decreto sindacale.

## **TITOLO IV - MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

### **Art. 12 - Schede elettorali**

1. Il Comune provvede alla predisposizione delle schede elettorali per il referendum aventi le seguenti caratteristiche:

- a) le schede avranno dimensioni uguali a quelle normalmente utilizzate per le consultazioni elettorali amministrative ed in ogni caso adeguate alla lunghezza del testo che vi si dovrà stampare;
- b) le schede dovranno recare a stampa l'indicazione del quesito o dei quesiti o della proposta del provvedimento sottoposti a referendum e dovranno contenere spazio sufficiente per l'espressione di voto.

## **Art. 13 - Seggi elettorali**

1. Ciascun ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da due scrutatori e dal segretario che viene scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, dei due scrutatori compresi nell'albo istituito ed aggiornato, per le consultazioni elettorali, in base alla vigente normativa.

3. Nei termini di cui al precedente comma, la commissione comunale elettorale, in pubblica adunanza, procede alla nomina dei presidenti dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale delle persone idonee all'ufficio di presidenza istituito ed aggiornato, per le consultazioni elettorali, in base alla vigente normativa.

4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio elettorale risulti assente il presidente, alla sostituzione provvede il sindaco. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori, alla sostituzione provvede il presidente.

5. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dalla vigente normativa per le consultazioni referendarie.

## **Art. 14 - Materiale per il funzionamento del seggio elettorale**

1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo ospitano, delle cabine elettorali e delle urne per le votazioni sono quelle previste per le consultazioni amministrative locali.

2. Il sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal successivo articolo 15, consegna all'ufficio elettorale di sezione il materiale seguente:

- n. 1 copia liste elettorali del seggio;
- le schede elettorali in numero pari a quello degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
- n. 1 copia del verbale delle operazioni elettorali;
- n. 3 matite copiative;
- n. 1 busta per contenere le schede elettorali di sezione votate;
- n. 1 busta per contenere la busta predetta, le schede non utilizzate ed i verbali delle operazioni elettorali eseguite.

## **Art. 15 - Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate a cura del Comune, secondo quanto previsto per le consultazioni elettorali dalla normativa nazionale, per quanto applicabile alle procedure previste dal presente regolamento.

2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio per il referendum alle ore sei del giorno della votazione. Gli addetti del Comune provvedono a consegnare al presidente il materiale di cui al precedente articolo 14.

3. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione vidimano le schede elettorali.

4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi:



- a) possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ogni comitato promotore, un rappresentante per ogni gruppo consiliare designato dal capogruppo con apposito atto;
- b) dette designazioni dovranno pervenire all'ufficio elettorale del comune prima dell'insediamento dei seggi.

5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata per ognuno di essi una scheda di colore diverso.

6. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

7. L'elettore, munito di valido documento di identità personale, dopo essere stato identificato, vota tracciando sulle schede con la matita un segno sulla risposta prescelta. E' vietato apporre segnali di qualunque natura sulla scheda atti a rendere identificabile il votante; in tali casi il voto è nullo.

8. Le operazioni di voto hanno inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un solo giorno alle ore 20.00; sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala in quel momento.

9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continueranno fino alla loro conclusione, dette operazioni non potranno in ogni caso protrarsi oltre le ore 9,30 del giorno successivo. Le schede bianche sono annullate con la firma del presidente e una numerazione progressiva.

Nel caso in cui non sia possibile concludere dette operazioni entro l'orario sopra indicato, si compila un verbale di chiusura e tutti gli atti vengono trasmessi alla commissione elettorale di garanzia.

10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente provvede ad inserire le schede utilizzate per la votazione nell'apposita busta che, chiusa e controfirmata sui lembi da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserita nella seconda busta unitamente alle schede elettorali non utilizzate, alla lista elettorale del seggio e al verbale delle operazioni debitamente compilato e sottoscritto.

11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso e controfirmato sui lembi da tutti i componenti il seggio elettorale, dovrà essere consegnato al servizio elettorale del Comune.

12. Le schede timbrate e non utilizzate sono subito distrutte a cura del servizio di polizia locale e di ciò è redatto verbale da consegnare alla commissione elettorale di garanzia. Le schede votate, comprese le schede bianche e nulle, in assenza di ricorsi sulle decisioni della commissione elettorale di garanzia, sono distrutte a cura del servizio di polizia locale decorsi novanta giorni decorrenti da quello della consultazione e di ciò è redatto apposito verbale da conservare a cura del servizio elettorale comunale unitamente agli atti della commissione elettorale di garanzia.

## **Art. 16 - Determinazione dei risultati**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum che si identifica con la commissione elettorale di garanzia di cui al precedente articolo 9 comma 7.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dello scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e quindi rilevare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta dal successivo art. 19 per la validità della consultazione;
- b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati;

- c) decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
- d) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Le operazioni dell'ufficio centrale per il referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale depositato presso l'ufficio elettorale del Comune. Nel verbale sono registrate le osservazioni fatte dai membri dell'ufficio e dal comitato dei promotori.

5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal deposito del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione dell'esito della consultazione.

### **Art. 17 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante affissione di manifesti, stampati e simili, è consentita dal trentesimo giorno precedente la data della votazione esclusivamente negli appositi spazi delimitati dalla giunta comunale.

2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato per la propaganda un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal 2° comma dell'art. 2 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni, individuati e delimitati con deliberazione della giunta comunale da adottarsi entro il 35° giorno precedente la data della votazione.

3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve essere rivolta istanza alla giunta comunale da parte dei comitati promotori dei referendum ed eventualmente dei comitati per il rigetto dei quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente la data della votazione. Analoga istanza può anche essere presentata da parte dei capigruppo consiliari per i referendum deliberati dal consiglio comunale.

4. La giunta comunale, tra il 33° e 31° giorno precedente la data della votazione, ripartisce gli spazi delimitati in parti uguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione della relativa istanza e di superficie pari a cm. 70 per cm. 100.

6. Effettuata la ripartizione, il sindaco, a seconda se trattasi di referendum deliberato dal consiglio comunale o su iniziativa popolare, dispone la notifica rispettivamente ai capigruppo consiliari, ai comitati promotori ed eventualmente ai comitati per il rigetto dei quesiti referendari degli spazi loro attribuiti e la relativa ubicazione. I comitati promotori che partecipano alla consultazione per più referendum hanno diritto ad una sola superficie di cui al 4° comma.

### **Art. 18 - Altre forme di propaganda - divieti – limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dall'articolo 6 della legge 4.4.56 n. 212 e successive modificazioni, le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per la consultazione referendaria si applicano, in quanto compatibili, le delimitazioni e i divieti di cui all'articolo 9 della legge 4.4.56 n. 212 e successive modificazioni e le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.

## **Art. 19 - Validità ed efficacia del referendum**

1. Il referendum è valido se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il quesito o quesiti sottoposti a referendum o le proposte di provvedimento si intendono approvati se raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.
3. Il sindaco proclama il risultato dei referendum secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5 del presente regolamento.
4. Se il referendum è risultato valido, il sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del consiglio comunale ed ha avuto esito positivo il consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti di propria competenza, dando corso alle iniziative e provvedimenti, eventualmente a mezzo della giunta comunale, se rientranti nella competenza di quest'ultima, sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
6. Qualora il referendum sia stato indetto per iniziativa popolare ed abbia avuto esito positivo, il consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti di propria competenza, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum, eventualmente a mezzo di deliberazione della giunta comunale, se rientrante nella competenza di quest'ultima.
7. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che abbia ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il consiglio comunale inserisce nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che si renderanno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
8. Il consiglio comunale ha l'obbligo di tener conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.
9. Se il referendum non risulta valido o non siano stati approvati il quesito o i quesiti o la proposta di provvedimento sottoposti a referendum, nel corso della medesima legislatura non sarà ammissibile un referendum che abbia il medesimo oggetto.

## **Art. 20 - Informazioni dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese note mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del Comune.
2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto del Referendum è notificata ai rappresentanti dei Comitati Promotori.

## **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Il presente regolamento viene pubblicato anche sul sito Internet del Comune.